

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2582

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1973 (Stampato n. 1352)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GUI)

DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PIERACCINI)

DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle
popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica
dell'agosto e settembre 1973

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 dicembre 1973*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della sanità, sentite le Regioni interessate, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974 ».

Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore delle imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, anche se operanti in zone diverse da quelle indicate nel decreto di cui al precedente articolo 1, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione o distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso dal Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva lo-

cale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati da presentare non oltre il termine di 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — (Contributi alle imprese orticole). — A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire un milione in rapporto alla estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della Giunta regionale, su proposta del capo compartimento per l'agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare ».

Nell'articolo 4,

il titolo è sostituito dal seguente: « (Indennità ai lavoratori) »;

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3, hanno interrotto la propria attività è corrisposta un'indennità mensile di lire 60.000, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.

L'indennità è concessa dal Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, nonché ai lavoratori autonomi o associati della piccola pesca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 2.000 milioni, da destinare per 1 miliardo alle regioni della Puglia e della Campania, e 1 miliardo alle altre Regioni ».

Nell'articolo 6, al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « ed altre malattie infettive ».

Nell'articolo 7,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » sono sostituite dalle altre: « Campania, Puglia e Sardegna » e dopo la parola: « comunali » è aggiunta l'altra: « , provinciali »;

al secondo comma, le parole: « degli uffici provinciali » sono sostituite dalle altre: « delle Regioni interessate, sentiti gli uffici provinciali ».

Nell'articolo 8,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » sono sostituite dalle altre: « Campania, Puglia e Sardegna »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Detti corsi sono orientati a consentire l'inserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con priorità per i comuni delle regioni Puglia e Campania.

Ove le indicate opere siano state già messe a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa dai comuni o consorzi in via di rivalsa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante iscrizioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di lire 36 mila milioni.

In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:

- 1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;
- 2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilità di progetti eseguibili nel momento della conversione in legge del presente decreto;
- 3) di assicurare la funzionalità dei progetti realizzabili in virtù delle disposizioni della presente legge ».

Nell'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario negli edifici scolastici ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « anche mobili » sono inserite le altre: « o ad elementi componibili ».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 10-bis. — (Sospensione della riscossione delle imposte). — Nei confronti dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1, titolari di esercizi commerciali di vendita al pubblico, di pubblici esercizi, di imprese alberghiere, di imprese artigiane, gestori di locali di pubblico spettacolo, esercenti il commercio ambulante, esercenti la pesca marittima, è concessa la sospensione della riscossione, a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e fino al 30 giugno 1974, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali.

In favore dei coltivatori diretti la sospensione di cui al comma precedente è concessa anche relativamente all'imposta sul reddito dominicale, all'imposta sul reddito agrario e all'imposta complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali.

La sospensione è disposta dalla competente Intendenza di finanza ad istanza degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare l'appartenenza alle categorie sopraindicate. La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La riscossione delle imposte, nonché delle sovraimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1974 in do-

dici rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 ».

« ART. 10-ter. — (*Sospensione del pagamento di contributi previdenziali*). — A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli Istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974.

Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi.

La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

« ART. 10-quater. — (*Concessione di contributi sugli interessi*). — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda.

Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974 ».

« ART. 10-quinquies. — (*Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero*). — È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da assegnare alle Regioni Campania e Puglia, in ragione di lire 500 milioni ciascuna, per attività di propaganda turistica all'estero da attuare tramite l'ENIT.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1974.

Il 60 per cento delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« (Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese orticole e delle indennità ai lavoratori). — I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

I contributi di cui al precedente articolo 3-bis saranno corrisposti dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriverne per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973.

Per la concessione della indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973 ».

Nell'articolo 14,

al primo comma, dopo le parole: « a statuto speciale » sono inserite le altre: « e dei dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aeroporti e valichi di frontiera »;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

« È autorizzata a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale operaio del Ministero della sanità la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo 28 agosto-25 ottobre 1973 in occasione della infezione colerica, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura massima di lire 20 milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 ».

Nell'articolo 16, il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, di lire 25.500 milioni nell'anno 1973 e 24.500 milioni nell'anno 1974, si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato " Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria " ».

ALLEGATO

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 novembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per la sanità, per la marina mercantile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

(Contributi e sovvenzioni ai comuni)

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974.

Art. 2

(Interventi assistenziali)

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere ad immediati interventi assistenziali di carattere straordinario nei comuni di cui al precedente articolo 1.

Detta somma è assegnata per lire 2.500 milioni ad incremento del capitolo 2539 e per lire 500 milioni ad incremento del capitolo 2540 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Art. 3

(Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli)

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di rimozione o distruzione degli impianti in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio, il quale provvede su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti.

I richiedenti devono dichiarare, nella stessa domanda, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 4

(Sussidi ai lavoratori)

Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto del provvedimento di cui al precedente articolo, hanno interrotto la propria attività è corrisposto un sussidio fino a lire 300.000.

L'ammontare del sussidio è determinato dal capo compartimento marittimo competente per territorio su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri sussidi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 5

(Interventi assistenziali da parte della Marina mercantile)

Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 1.000 milioni.

Art. 6

(Misure profilattiche)

È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per far fronte alle urgenti necessità profilattiche della prevenzione contro il colera.

Detta somma è iscritta nel capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 6.000 milioni per il 1974.

Art. 7

(Cantieri di lavoro)

Nei comuni delle regioni Campania e Puglia possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidare in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione in via prioritaria di opere di sistemazione delle strade, dei litorali marini, di reti idriche e fognanti, nonché di risanamento igienico.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il relativo programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'ufficio provinciale del genio civile o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Restano, comunque, ferme le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di cantieri di lavoro.

Art. 8

(Formazione professionale)

Al finanziamento occorrente per l'istituzione dei cantieri di lavoro di cui al precedente articolo 7 e per lo svolgimento dei programmi di attività addestrative di carattere straordinario promosse nelle regioni Campania e Puglia, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 15.000 milioni.

Tale contributo, occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, è assegnato, nella misura di lire 13.000 milioni, al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul capitolo n. 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 5.000 milioni per il 1973 e di lire 8.000 milioni per il 1974.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di lire 3.000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, della edilizia e della metalmeccanica.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 è assegnata la somma di lire 2.000 milioni. Detta somma è iscritta sul capitolo n. 5460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per il 1973 e di lire 1.000 milioni per il 1974.

Art. 9

(Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi straordinari inerenti alla costruzione, adeguamento e ripristino di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie, nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti, per realizzare, con procedura d'urgenza, progetti esecutivi già disponibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti devono far fronte per gli interventi di cui sopra, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con le sovraimposte fondiari e i mutui occorrenti

ed i lavori siano stati ammessi a contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o a contributi regionali, nonché, sentite le regioni, a sostituirsi ai comuni nella realizzazione delle opere quando sussistano motivi di ordine tecnico-amministrativo per i quali non siano in grado di provvedervi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi e vigila sugli adempimenti.

Anche nei casi di ripristino di opere, si applica il disposto dell'articolo 33, terzo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 99.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26.000 milioni, lire 26.000 milioni, lire 24.000 milioni e lire 23.000 milioni.

Art. 10

(Edilizia scolastica)

Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 500 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico sanitario negli edifici scolastici.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1973 e 1974.

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere utilizzati, altresì, entro il limite di lire 3.000 milioni, per l'acquisto, anche in deroga alle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna.

Le regioni provvederanno alla destinazione delle aule ai singoli comuni, restando a carico di esse i conseguenti oneri di manutenzione e di eventuali successivi smontaggi, trasporto e messa in opera in comune diverso da quello originario.

Art. 11

(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli ed ai lavoratori)

I contributi ed i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Art. 12

(Deroghe alle procedure ordinarie per l'acquisto di materiale profilattico)

Per gli acquisti da effettuare con i fondi di cui al precedente articolo 6 il Ministro per la sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 (secondo comma) e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15 (secondo comma) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego, e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

Art. 13

(Materiale profilattico e sanitario)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'acquisto, conservazione e distribuzione di vaccini, di medicinali, di presidi medico-chirurgici e affini, di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie di emergenza o per potenziare le capacità ricettive degli ospedali allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da malattie infettive.

Art. 14

(Ordini di accreditamento)

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al precedente articolo 6 ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale fino alla concorrenza dell'importo di lire 60 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15

(Impiego delle somme stanziato nel 1973)

Le somme non impiegate nell'anno 1973 potranno essere impegnate nell'anno successivo.

Art. 16

(Norme finanziarie)

All'onere di lire 24.500 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge in ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

I suddetti importi saranno reintegrati al predetto « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria » a valere sulle disponibilità recate dal provvedimento riguardante la concessione del condono fiscale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — BERTOLDI
— Malfatti — GUI —
PIERACCINI — DONAT-CATTIN
— GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI